

L'istanza di accesso documentale va rivolta all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti di cui si chiede la visione, i cui contatti sono reperibili nel sito internet.

L'istanza può essere presentata:

- **in via informale**, formulando una richiesta, anche verbale, all'ufficio competente. L'istanza di accesso verrà trattata senza formalità quando non risultino controinteressati e non vi siano dubbi sull'ammissibilità della richiesta
- **in via formale**, inviando all'ufficio competente un'istanza scritta, redatta preferibilmente attraverso il modulo scaricabile alla presente sezione. L'istanza può essere inviata:
 - a. per via telematica, secondo le modalità previste dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, all'indirizzo e-mail o di posta elettronica certificata dell'ufficio competente
 - b. tramite raccomandata con le modalità previste dall'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000
 - c. mediante consegna a mano (articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000).

Se vengono individuati controinteressati, l'ufficio notifica a questi ultimi l'istanza, con l'invito a presentare eventuali motivate opposizioni alla richiesta di accesso entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione.

In caso di **accoglimento** dell'istanza, l'ufficio oscura comunque gli eventuali dati personali di soggetti terzi presenti nei documenti (e i dati che comunque consentano, anche indirettamente, l'individuazione delle persone fisiche, salvo che siano strettamente necessari in relazione all'interesse rappresentato dall'istante).

In caso di **diniego**, anche parziale, all'accesso, il richiedente può proporre ricorso alla Commissione per l'accesso istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro 30 giorni, trasmettendo il ricorso anche agli eventuali controinteressati e all'amministrazione.

Nei confronti del diniego può essere inoltre proposto ricorso al tribunale amministrativo regionale competente, ai sensi degli articoli 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990 e 116 del Codice del processo amministrativo, sempre entro 30 giorni, notificando il ricorso, oltre che all'amministrazione, agli eventuali controinteressati.